

LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 1 - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Dopo la formazione dei gruppi consiliari, in seno al Consiglio sono istituite CINQUE Commissioni consiliari permanenti, che hanno competenza rispettivamente nelle seguenti materie:

1^ - COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Affari generali ed organizzazione amministrativa e tecnica degli uffici ed informatizzazione dei servizi comunali.

Decentramento Personale - Affari Legali e Contenzioso - Corpo dei Vigili Urbani - Circolazione e Traffico - Polizia Urbana - Annona e Mercati - Servizi a rete - Aziende Municipalizzate - Assunzione diretta ed affari di pubblici servizi - Consorzi - Circoscrizioni territoriali - Istituzioni pubbliche comunali - Elezioni - Consigli Circoscrizione - Rapporti con lo Stato, con la Regione, con gli Enti Locali, con l'ANCI ed altri ENTI.

2^ COMMISSIONE SERVIZI DEMOGRAFICI , SVILUPPO ECONOMICO.

Servizi demografici - Programmazione, sviluppo economico ed Attività Produttive - Problemi del lavoro e dell'Artigianato -.

3^ COMMISSIONE IGIENE - SANITA' - PUBBLICA ISTRUZIONE

Igiene e Sanità - Servizi Ecologici - Problemi e Servizi Sociali - Emigrazione - Sicurezza Sociale - Pubblica Istruzione - Beni ed Attività Culturali - Turismo - Condizione della Gioventù - Tempo libero - Toponomastica - Sport - Biblioteca.

4^ COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - AGRICOLTURA

Lavori Pubblici - Urbanistica - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica - Edilizia Scolastica - Cantieri - Problemi degli Alloggi - Arredo Urbano - Ville, parchi e Giardini - Cimitero - Agricoltura.

5^ COMMISSIONE FINANZE E BILANCIO

Bilancio - Consuntivo - Tributi - Demanio - Patrimonio - Tesoreria -
Storno di fondi - Obbligazione - Mutui - Economato.

2. Per quanto concerne i regolamenti comunali nonché quelli riguardanti le istituzioni comunali e la materia relativa alla assunzione diretta o agli appalti di pubblici servizi, il parere è espresso dalla Commissione permanente competente in materia.

3. Per le modifiche o le aggiunte al regolamento del Consiglio comunale, la competenza a esprimere il parere o a formulare la proposta è della conferenza dei capi gruppo, la quale, ad ogni effetto di legge e soltanto per questa specifica funzione, è Commissione Consiliare permanente.

4. Per le deliberazioni che comportano spese a carico del Comune, la commissione permanente competente per materia deve preventivamente acquisire la documentazione della Ragioneria concernente l'imputazione delle spese; per quelle che comportano spese pluriennali deve acquisire il parere della 5^ Commissione permanente.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le Commissioni permanenti sono formate in modo complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.

2. Le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato ad adottare deliberazioni sono preventivamente esaminate dalle Commissioni permanenti competenti per materia. I pareri delle Commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del Consiglio comunale.

3. Nei casi previsti dal secondo comma si prescinde dal parere ove lo stesso non sia reso entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Commissione o, nei casi di urgenza, da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla stessa data.

4. Ciascuna Commissione Permanente è formata da 7 Consiglieri comunali designati dai singoli capigruppo, sulla base dei criteri indicati nel primo comma del presente articolo.

5. Il Presidente prende atto delle designazioni e sentita la conferenza dei capigruppo determina la composizione della Commissione e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

6. Uno stesso Consigliere, per corrispondere alle esigenze di cui al 1° comma, può appartenere a più di una Commissione. In ogni caso, ogni Consigliere ha diritto a far parte almeno di una Commissione.

7. I componenti della Commissione possono essere sostituiti, anche temporaneamente, da altri Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo, in base a designazione del capogruppo.
8. Ogni Commissione dura in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio Comunale.

**ART. 3 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE - DURATA -**

1. Ogni Commissione, nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio entro sette giorni dalla nomina della Commissione, come primo atto deve eleggere il Presidente, scegliendolo tra i suoi componenti.
2. Dopo l'elezione del Presidente, la Commissione sceglie tra i suoi componenti il Vice Presidente.
3. In entrambe le votazioni ciascun componente puo' votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo.
4. Nell'elezione del Presidente e in quelle del Vice Presidente risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti; nel caso in cui piu' componenti riportino un ugual numero di voti, risulta eletto il piu' anziano per età.
5. La carica di Presidente e quella di Vice Presidente della Commissione dura due anni. E' consentita la rielezione.
6. Presidente e Vice Presidente non possono fare parte dello stesso gruppo consiliare.
7. Alla scadenza, o, nel caso di dimissione, si procede ad una nuova elezione secondo quanto disposto dai commi precedenti.
8. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di sua mancanza, impedimento o assenza, dal Vice Presidente.

ART. 4 - LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

1. Le sedute della Commissione permanente sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Alla ripresa la seduta è valida se è presente almeno 1/3 dei componenti della Commissione.

3. Il Segretario della Commissione provvede , almeno due giorni prima della seduta, alla affissione nell'apposito albo dell'ordine del giorno della seduta stessa.

4. La Commissione è convocata dal suo Presidente anche a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio o di un terzo dei componenti la stessa Commissione.

5. Il Sindaco ed i capigruppo possono partecipare ai lavori di tutte le Commissioni, gli Assessori partecipano ai lavori delle Commissioni che abbiano all'ordine del giorno materie ad essi delegate.

6. Hanno diritto al voto solo i componenti eletti o i delegati, designati dal capogruppo del gruppo di appartenenza, in loro sostituzione. I Consiglieri hanno facoltà di assistere alle sedute di tutte le Commissioni senza diritto di parola.

7. In relazione alla materia da trattare, la Commissione può deliberare di ascoltare funzionari del Comune, rappresentanti delle Circoscrizioni, esperti e tecnici estranei alla Amministrazione Comunale o rappresentanti di organizzazioni sindacali o sociali.

8. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

9. Le funzioni di Segretario sono svolte da un impiegato del Comune designato dal Segretario Generale. Con le stesse modalità dovrà essere nominato anche un Segretario supplente.

10. Delle sedute, a cura del Segretario è redatto un sommario processo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

11. Due o più Commissioni possono essere convocate dal Presidente del Consiglio in seduta comune, anche su richiesta di una delle Commissioni interessate, per l'esame di questioni che rientrano nella competenza di ciascuna di esse.

12. La seduta comune è presieduta dal Presidente più anziano per età. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Commissione Consiliare cui appartiene il Presidente.

ART. 5 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE

1. Il parere della Commissione è obbligatorio su tutte le proposte di atti deliberativi di competenza del Consiglio, ma non è vincolante.

2. La Commissione può avanzare proposte e richieste al Consiglio, proposte al Sindaco e all'Assessore competente, può richiedere ai predetti notizie sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio e chiedere notizie, informazioni e documenti ai Settori, uffici e servizi del Comune tramite la Segreteria del Presidente.

3. La Commissione, prima di procedere all'esame delle singole questioni o proposte, può richiedere ad altre Commissioni il loro parere, anche limitatamente a singoli punti.

4. Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, per iscritto o verbalmente, in Consiglio.

5. È sempre in facoltà della minoranza di nominare un proprio relatore.

6. Si prescinde da parere ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Commissione o, nei casi di urgenza, da dichiararsi espressamente, entro 5 giorni dalla stessa data.

7. Presso ogni Commissione deve essere istituito uno schedario contenente l'indicazione degli atti esaminati ed il massimario dei pareri espressi.

ART. 6 PROPOSTE

Le Commissioni possono sottoporre al Presidente del Consiglio Comunale ed agli altri organi della Amministrazione proposte concrete di propria iniziativa, su studi compiuti, allo scopo di poterle tradurre in proficui dibattiti ed in eventuali adeguati provvedimenti nello interesse del Comune.

ART. 7 - DECADENZA DELLA COMMISSIONE E DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE.

Il Consiglio Comunale deve dichiarare la decadenza di ciascuna Commissione, la quale, regolarmente convocata dal Presidente o dal Sindaco, non si sia riunita per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

~~Deve dichiarare altresì la decadenza della intera Commissione, quale non abbia, senza giustificato motivo, aderito alla richiesta di parere di obbligo da dare, per due volte consecutive.~~

Il Consiglio deve dichiarare inoltre decaduto ciascun componente di ogni Commissione che non sia intervenuto per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.

Il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla sostituzione di membri dichiarati decaduti con le stesse modalità di cui all'art. 2 comma 5.



ART. 8 DIMISSIONI DEI COMPONENTI

Le dimissioni dei componenti le Commissioni vanno presentate ai rispettivi presidenti che riferiscono al Consiglio comunale per la relativa sostituzione tramite il Presidente del Consiglio.